



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA  
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL  
RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA  
DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 CONVERTITO IN  
LEGGE 116/2014



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA



Ozieri,

Prot.:

Spett.le  
A.T.I. S.In.Ge.A. S.r.l.  
Via Mantova n. 307  
25018 Montichiari (BS)  
C.F. 02323360988  
[singea@pec.singea.it](mailto:singea@pec.singea.it)

**CHIARIMENTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA**

**"SERVIZIO INERENTE ALLE INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO  
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO  
COGHINAS"**

**C.U.P. J57C19000120001 – C.I.G.: 96391595A4 - CPV: 71351910-5**

Provvedimento di indizione:  
Determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Tecnico Agrario n. 52 del giorno 02/02/2023

Si fa riferimento alla propria precedente comunicazione di esclusione n. 2.783 in data 22.05.2023 ed alla reiterate richieste di chiarimenti relativamente alla ratio del provvedimento assunto dalla Commissione.

A tal proposito si evidenzia come il Computo Metrico non estimativo sia elemento indispensabile per qualificare l'offerta tecnica del concorrente, in ausilio alla relazione tecnica, e deve al suo interno quantificare le proposte migliorative del concorrente. Non è quindi una semplice copia del computo a base di gara: se i due computi fossero identici, di fatto non vi sarebbero proposte migliorative rispetto al progetto originario.

**L'assenza di tale elemento è una carenza non sanabile ai sensi della *Lex specialis* di gara (articolo 12 comma b del Disciplinare) e del comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016, norme che escludono esplicitamente la possibilità di sanare appunto le carenze afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica. Tale chiara indicazione del Codice è peraltro confermata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Sentenza 741/2020 TAR BARI).**

Pare evidente che la Commissione di gara non avesse alcuno spazio interpretativo per ricorrere all'auspicato buon senso cui si è fatto riferimento nella Vs. richiesta.

Si porgono distinti saluti.



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**F.to Ing. Giuseppe Bellu**